

16 December 2020

Aarhus Convention Compliance Committee
Secretary to the Aarhus Convention Compliance Committee
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland

Cc:

dott.ssa Maria Carmela Giarratano
Directorate General for Innovation, Personnel and Participation Policies
Ministry for the Environment, Land and Sea
Rome, Italy Ministry of the Environment - Italy

Re: (ACCCC / C / 2015/130 (Italy)) Replies of *WWF* Italia to questions of December 4th, 2020

Dear Ms Marshall,

following the response of WWF to the questions of the Committee with the documents enclosed.

Domande del Comitato al Comunicatore e alla Parte interessata:

Domande a entrambe le parti:

1. 1. L'imposta di bollo è ancora dovuta per gli atti depositati nel corso di un procedimento giudiziario?

Nei procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Convenzione?

Se non è più così, si prega di fornire la legislazione che ha introdotto questa riforma, con una traduzione in inglese delle relative disposizioni.

Se l'imposta di bollo è ancora dovuta, a quanto ammonta in primo grado e in appello? Quante i documenti sono soggetti a tale obbligo (i) in primo grado; e (ii) in appello?

Risposta

L'imposta di bollo è ancora dovuta limitatamente al diritto di copia dei documenti e di copia semplice o autentica dei provvedimenti richiesti. Sul punto si allega la circolare del Segretariato della Giustizia Amministrativa 3 agosto 2018. I diritti di copia dipendono dal numero di pagine degli atti dei quali si richieda la copia e non è possibile predeterminarne il loro costo dipendendo dal numero di pagine dei documenti dimessi o della sentenza. **Si allegano sub 1 (Circolare originale – copia italiano – copia inglese)**. La questione è divenuta negli ultimi anni marginale,

anche rispetto ai costi, perché in gran parte dei casi l'ottenimento delle copie avviene in via informatica.

Domande al Comunicatore:

2. Nel suo aggiornamento del 20 novembre 2020, il comunicatore afferma che, laddove l'azione di un ricorrente in una causa ambientale è stata respinta sia in primo grado che su in appello, i costi sostenuti dal ricorrente in entrambi i casi possono variare tra 15.000 e 60.000 euro.

Si prega di fornire esempi di sentenze e/o ordinanze giudiziarie che attribuiscono le spese contro i ricorrenti inadempienti nei casi ambientali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del regolamento Convenzione a sostegno della sua affermazione che i costi in entrambi i casi combinati possono essere fino a € 60,000. Per consentire al Comitato di apprezzare i costi nei due casi combinati, il comunicatore è tenuto a fornire tale documentazione in un primo momento e in appello negli stessi casi.

Risposta

E' preliminarmente necessario precisare che il Giudice italiano si attiene alle tariffe previste dal DM 10 marzo 2014, n. 55 (**si allegano sub 2 le tabelle del processo amministrativo in ita e eng**).

Queste tabelle quantificano il compenso dell'avvocato innanzi alle varie giurisdizioni e tra questa anche quella amministrativa (TAR – Consiglio di Stato); la misura varia a seconda delle attività svolte (ad es. innanzi al TAR se vi è stata istruttoria - non frequente – o innanzi al TAR e al Consiglio di Stato se vi è stato anche una richiesta di misura cautelare) e dal valore della causa.

Le cause in materia ambientale sono nella gran parte dei casi considerate di valore "indeterminabile" o "indeterminabile di particolare importanza". Nel primo caso si applica la tabella del valore della causa da 26.000,00 a 260.000,00; nel secondo caso quella fino a 520.000,00.

Il compenso, poi, varia da un minimo a un massimo che il giudice potrà discrezionalmente determinare, sulla base di vari parametri (complessità della causa, attività svolta dal difensore, ecc.). Per fare un esempio, in una causa di valore indeterminabile il compenso per il solo ricorso va da 675,00 € a 3.276,00 €.

Nella prospettazione dei costi di una causa l'Associazione si trova di fronte a un dato certo e a uno incerto:

- il dato certo è il costo del contributo unificato (650,00 per il ricorso e 650,00 per ogni ricorso per motivi aggiunti, circostanza questa non infrequente in materia ambientale atteso che l'autorizzazione di un'opera avviene sulla base di una pluralità di provvedimenti emessi in momenti temporalmente distinti). A questo costo si aggiunge il compenso del proprio difensore

che in molti casi agisce *pro bono* o in misura assai ridotta rispetto a quanto previsto nel DM 55 del 2014;

- il dato incerto è:

a) il numero delle parti che si costituiranno in causa tra quelle contro le quali il ricorso è proposto;

b) la quantità di attività che si svolgeranno;

c) la misura del compenso per ogni avvocato che il TAR e il Consiglio di Stato determineranno e che il ricorrente sarà tenuto a pagare in caso di soccombenza. In base alla tabella allegata sub 2, il TAR e Consiglio di Stato potranno determinare il compenso dell'avvocato per ciascuna parte costituita in una misura che va da 5.301,00 a 37.161,00 € nel processo innanzi al TAR e da 5.115,00 a 37.332,00 nel processo innanzi al Consiglio di Stato. I giudici hanno quindi un'amplissima discrezionalità nella quantificazione del compenso dell'avvocato.

E' necessario ora esaminare la prassi dei TAR e del Consiglio di Stato, nei giudizi di cui all'art. 9 della Convenzione.

Ecco alcuni recenti esempi:

TAR Trentino Alto Adige 20 ottobre 2020 248 Associazione Verdi Ambiente (all.3)

condanna € 2.000,00 oltre accessori cassa ed IVA		
per ciascuna parte resistente =		2000,00
spese a forfait ex lege	15%	2300,00
Previdenza avvocati	4%	2392,00
IVA	22%	2918,24
3 parti resistenti		8754,72
Contributo unificato per ricorso		650,00
Contributo unif per motivi aggiunti		650,00

L'Associazione quindi in primo grado ha sopportato una spesa pari a € 10.054,00. Senza chiaramente tener conto delle spese del proprio patrocinio.

TAR Liguria 3.9. 2020 600 WWF + altri (all.4)

condanna 2.000,00 oltre accessori cassa ed IVA		
per ciascuna parte resistente =		2000,00
	15%	2300,00
	4%	2392,00
	22%	2918,24
4 parti resistenti costituite		11.673,00

		Contributo unificato per ricorso	650,00
		Contributo unif per motivi aggiunti	650,00
650,00		Contributo unificato per motivi aggiunti 2	
		Totale	13.623,00
Consiglio di Stato 15 giugno 2017	8170	WWF Italia (all.5)	
		condanna 5.000,00 oltre accessori cassa ed IVA	
		per ciascuna parte resistente =	5.000,00
		15%	5750,00
		4%	5980,00
		22%	7296,60
		6 parti resistenti costituite	43.776,00

Si noti che questa sentenza è stata pronunciata dodici anni dopo il ricorso (2005) e nove anni dopo la sentenza del TAR (2008) che aveva invece compensato le spese di giudizio, ovvero non aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti resistenti.

TAR Toscana 12.12. 2019 1694		Italia Nostra (all.6)	
		condanna 3500,00 oltre accessori cassa ed IVA	
		15%	4025,00
		4%	4186,00
		22%	5106,00
		1 parte resistenti	5106,00
		Ricorso principale	650,00
			5.706,00

Pur essendoci una sola parte resistente l'associazione ha sopportato in primo grado una spesa di € 5706,00.

Si possono trarre le seguenti conclusioni:

- nella prassi la quantificazione dei compensi da parte del TAR e del Consiglio di Stato è assai inferiore a quella prevista dalla tabella DM 10 marzo 2014, n. 55 (va da 2000,00 a 5000,00 €);
- il costo diventa gravoso in conseguenza del numero delle parti che si costituiscono in giudizio;
- il costo in primo grado varia da 5706,00 € a 13.623,00 €;

- il costo in Consiglio di Stato può essere determinato in 43.776,00 che andranno ad aggiungersi al costo del contributo unificato pari a 950,00 €. In caso di condanna in primo e secondo grado si possono sfiorare i 60.000,00 €;
- TAR e Consiglio di Stato, ove applicassero pedissequamente le tabelle ministeriali, potrebbero condannare la parte soccombente a somme ben superiori;
- l'incertezza sul costo del processo è quindi assoluta, dipendendo da fattori assolutamente imprevedibili a priori;
- la durata del processo amministrativo, spesso superiore a dieci anni, comporta per l'Associazione anche una difficoltà di accantonamento a bilancio delle somme necessarie a far fronte a una condanna in caso di rigetto del ricorso.

3. Si prega di fornire esempi di sentenze o ordinanze giudiziarie in casi ambientali entro il campo di applicazione dell'articolo 9 della Convenzione in cui è stata imposta una sovrattassa punitiva sul ricorrente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, seconda frase, e/o ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, seconda frase 26, comma 2, del Decreto 104/2010.

Risposta

Non si conoscono sentenze di questo tipo nel campo di applicazione dell'art. 9 della Convenzione.

4. Si prega di fornire esempi di sentenze o ordinanze giudiziarie a sostegno della propria richiesta (in il secondo comma 13 della comunicazione), che l'accesso al regime di assistenza giudiziaria da parte di ONG ambientaliste come il WWF Italia sono escluse "sulla base di un'ipotesi molto discutibile interpretazione data dai giudici amministrativi". Si prega di fornire esempi di tali sentenze o ordini giudiziari:

- a) emesse prima del gennaio 2018, mentre era ancora in vigore l'articolo 12 del Decreto 460/1997;
- b) emesse dopo il gennaio 2018 e dall'entrata in vigore dell'articolo 79 del decreto 117/2017 (il "Codice del Terzo Settore").

Risposta


La risposta al quesito si ritrova nell'ordinanza della Cassazione 5 febbraio 2020 (all.7) che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sull'esenzione o meno dal pagamento del contributo unificato delle ONG, proprio per l'importanza e incertezza della questione. Nella sentenza si fa riferimento anche agli effetti, ben scarsi, conseguenti all'entrata in vigore della nuova normativa

(la trasformazione delle associazioni in enti del terzo settore è avvenuta nell'ottobre del 2020 e per questa ragione non vi sono ancora sue applicazioni).

Il TAR Toscana con la sentenza 569 del 2011 (all. 8) si era espresso abbastanza chiaramente sulle ragioni ostative al riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato a favore delle associazioni quali il WWF. Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale nel 2016 (all.9) dando rilevanza unicamente al limite reddituale, ritenendo costituzionalmente legittimo utilizzare il medesimo criterio per le persone fisiche e le ONG.

Trieste li 16 dicembre 2020

Con ossequio
WWF ITALIA
Alessandro Giadrossi



Documents enclosed:

- 1) Segretariato Giustizia Amministrativa circolare 3 agosto 2018 (original, italian and english version);
- 2) DM 55 2014 tabella processo amministrativo (Italian and english version);
- 3) TAR Trentino Alto Adige 20 ottobre 2020 248;
- 4) TAR Liguria 3 settembre 2020 600;
- 5) Consiglio di Stato 15 giugno 2017 8170;
- 6) TAR Toscana 12 dicembre 2019 1694;
- 7) Cassazione ordinanza 5 febbraio 2020;
- 7) TAR Toscana 3 gennaio 2011 569